

STATUTO

Art. 1 - Promossi dal Centro Cattolico Cinematografico, in attuazione delle sapienti direttive del Magistero Ecclesiastico, sono istituiti in ogni Diocesi d'Italia i CENTRI STUDI CINEMATOGRAFICI.

COSTITUZIONE

Art. 2 - I Centri Studi Cinematografici si propongono, con una serietà proporzionata all'alto valore dei beni spirituali che sono in gioco (1), di studiare il cinema come espressione d'arte e come mezzo di cultura e di formazione umana e si impegnano a diffondere la conoscenza dei principi e dei valori estetici, sociali e morali dell'opera filmica, affinché l'apporto del film sia sempre, o integrato, o corretto, da parte dello spettatore con un maturo giudizio e una vivace sensibilità cristiana (1).

FINALITA'

Art. 3 - In applicazione dei principi suesposti, i C.S.C. cureranno, in forme adatte ai diversi paesi della Diocesi e ai diversi ambienti sociali (2):

a) La presentazione, la visione e il dibattito di film che abbiano un particolare interesse artistico, tecnico, pedagogico e sociale. La presentazione e la discussione saranno orientate in modo da favorire lo sviluppo del senso critico, per l'affinamento del gusto e la elevazione del livello culturale, insegnando a non subire passivamente lo svolgersi di un film, ma a scoprire, attraverso un linguaggio d'immagini meglio compreso (2) e la ricerca di una metodologia critica, i valori estetici, culturali e morali del film: in una parola, a giudicarlo e ad usarne come uomini e come cristiani (2).

b) La propaganda e la diffusione di tutte quelle opere filmiche che per particolari pregi artistici e morali meritino la massima conoscenza e divulgazione.

c) La organizzazione di Corsi di cultura cinematografica, anche in collaborazione con altri organismi di ricerca e di studio, ugualmente interessati ai problemi del cinema. Tali Corsi avranno lo scopo di favorire la formazione di tecnici, critici, direttori e animatori di dibattiti cinematografici. A complemento dei Corsi stessi potranno essere organizzate visite agli stabilimenti di produzione, di stampa e di doppiaggio ed incontri con i rappresentanti dell'industria e dell'esercizio cinematografici.

d) La costituzione di un gruppo di tecnici i quali, seguendo corsi appositi ed esercitazioni pratiche, possano specializzarsi come registi, documentaristi, operatori, fonici, fotografi, montatori, sceneggiatori, saggisti. L'attività di tale gruppo sarà annualmente documentata attraverso Mostre fotografiche, documentari, partecipazione a concorsi nazionali e internazionali e Festival a carattere cinematografico in Italia e all'estero.

e) L'attuazione di tutte quelle iniziative atte a rispondere alle finalità che i C.S.C. si propongono e che possono rendersi necessarie su un piano di impegno e di testimonianza cristiana nel mondo della cultura e dell'arte cinematografica.

Art. 4 - L'azione dei C.S.C. è duplice:

a) formazione culturale e specifica, articolata in iniziative culturali specializzate per categorie (studenti, genitori, insegnanti, professionisti, lavoratori ecc.) e per età (ragazzi, bambini, giovani, ecc.);

b) formazione generica, diretta alla formazione dello spettatore delle sale cinematografiche dipendenti, o controllate, dall'Autorità Ecclesiastica.

L'attività di cui al punto a) del presente articolo è esercitata dai C.S.C. in proprio, mentre è riconosciuta all'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (A.C.E.C.), e per essa ai Sacerdoti e Religiosi titolari, o Direttori delle Sale cinematografiche sopraindicate, il diritto e il dovere di esercitare tale formazione (3) in armonia alle direttive ed ai programmi che i C.S.C., d'intesa con i rappresentanti dell'A.C.E.C., determineranno all'inizio di ogni anno sociale.

Art. 5 - La vigilanza sui programmi e sulle attività dei C.S.C., in ossequio alle norme emanate dalla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la radio e la televisione (4), è demandata alle Commissioni Diocesane di Vigilanza per la Cinematografia (per lo Spettacolo) e, per esse, al Delegato per le Attività Culturali della stessa Commissione.

FISIONOMIA STRUTTURALE

VIGILANZA

Art. 6 - L'iscrizione al C.S.C. deve essere richiesta mediante apposita domanda che deve essere presentata al Consiglio Direttivo, confermata da due soci. La qualifica di socio si ottiene solo dopo la relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo del C.S.C., a suo insindacabile giudizio; Analogamente, per gravi e motivate ragioni, lo stesso Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione di un socio.

SOCI

Art. 7 - I soci sono tenuti al versamento della quota annua di iscrizione ed a partecipare alle riunioni e alle attività del C.S.C.- L'assenza continuata, per un mese, dalle attività e riunioni del C.S.C., senza giustificato motivo comporta la perdita della qualifica di socio senza alcun bisogno di apposita deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - I C.S.C. hanno un proprio Consiglio Direttivo composto da:

ORGANI DIRETTIVI

a) un Presidente, nominato dall'Ordinario Diocesano, su proposta della Commissione Diocesana per la Cinematografia (per lo Spettacolo);

b) un Consulente Ecclesiastico, nominato come sopra;

c) Delegato Diocesano A.C.E.C.;

d) Delegati delle singole iniziative culturali specializzate (Circolo e Incontri Cinematografici Studenti, Genitori, Insegnanti, ecc.);

e) un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Le cariche di cui ai punti a), b), d), e) sono triennali e sono rinnovabili. La nomina del Delegato ACEC è regolata secondo i criteri dello Statuto dell'ACEC stessa.

Art. 9 - A fianco del Consiglio Direttivo dei C.S.C., con funzioni puramente consultive, viene costituito un Comitato di "AMICI DEL C.S.C.". La qualifica di "amico" è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del C.S.C.- Gli amici si impegnano a versare una speciale quota annua il cui importo sarà fissato dal Consiglio Direttivo del C.S.C.-

AMICI DEL C.S.C.

Art. 10 - Al fine di dirigere, coordinare e assistere le iniziative suddette e assicurare una azione organica e concorde dei cattolici in un settore così vasto e complesso di attività umana (5), sono costituiti:

- a) un C.S.C. Nazionale, con sede in Roma, presso il Centro Cattolico Cinematografico;
- b) un C.S.C. regionale, con sede in ogni città capoluogo di regione Conciliare.

Art. 11 - Il C.S.C. nazionale ha un proprio Consiglio Nazionale composto da:

- a) un Presidente, nominato dal Consulente Ecclesiastico dell'Ente dello Spettacolo, su proposta del C.C.C.;
- b) un Consulente Ecclesiastico, nominato dalla Ecc.ma Commissione Episcopale per l'A.C.I., su proposta del Consulente Ecclesiastico del C.C.C.;
- c) il delegato, in seno alla Presidenza Nazionale A.C.E.C., per il settore della formazione culturale generica (qualificazione sale);
- d) i Presidenti dei C.S.C. regionali;
- e) uno, o due, Vice Presidenti; un Segretario; un Tesoriere.

Art. 12 - La vigilanza sulle attività ed i programmi del C.S.C. nazionale sono demandate al Consulente Ecclesiastico del C.C.C.-

Art. 13 - I C.S.C. regionali hanno un proprio Consiglio Regionale così composto:

- a) un Presidente, nominato dall'Ecc.mo Presidente della Commissione Regionale per lo Spettacolo della Regione, su proposta del Delegato per le Attività Culturali della Commissione stessa;
- b) un Consulente Ecclesiastico, nominato come sopra;
- c) il Delegato, in seno alla Delegazione regionale A.C.E.C., per il settore della formazione culturale generica (qualificazione sale);
- d) i Presidenti dei C.S.C. diocesano della regione;
- e) un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 14 - La vigilanza sulle attività ed i programmi dei C.S.C. regionali e demandata alle rispettive Commissioni Regionali dello Spettacolo, e, per esse, ai singoli delegati per le Attività Culturali delle Commissioni stesse.

Art. 15 - I Presidenti, i Consulenti Ecclesiastici, i Vice Presidenti, i Segretari e i Tesorieri dei C.S.C. nazionali e regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto e per ogni eventuale aggiunta e modifica^o competente il C.C.C., nella persona del suo Consulente Ecclesiastico, intesi il Consiglio del C.S.C. nazionale ed il parere dell'Autorità Ecclesiastica competente.

Roma, Febbraio 1959

(1) - "Perciò, con una serietà proporzionata all'alto valore dei beni spirituali che sono in giuoco, i partecipanti al convegno studieranno come avvalorare l'attività educativa dei loro circoli di studio cinematografici, affinché l'apporto del film sia sereno, o integrato, o corretto, da parte dello spettatore con un maturo giudizio e una vivace sensibilità cristiana." (1956, 1 ottobre, Lettera della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la radio e la televisione a S.E. Mons. Paolo Gurpide, Vescovo di Bilbao (Spagna), in occasione del primo Convegno Nazionale spagnolo dei Cine-Club, tenutosi a Bilbao, su iniziativa della Commissione diocesana del Cinema, dal 3 al 7 ottobre 1956).

(2) - "In applicazione di questi principi, bisogna augurarsi che si moltiplichino, nelle scuole come nelle associazioni di giovani e di adulti, in forme adatte ai diversi paesi e ai diversi ambienti sociali, questi gruppi di cultura cinematografica, che sono argomenti del vostro incontro. Per lo sviluppo del senso critico, per l'affinamento del gusto e l'elevazione del livello culturale, questi gruppi possono rendere immensi servizi; essi insegnano a non subire passivamente lo svolgersi di un film - grazie all'"energia spirituale" e alla "riserva interiore" di cui ha parlato il Santo Padre -, a scoprire, attraverso un linguaggio di immagini meglio comprese, i valori estetici, culturali e morali del film: in una parola a giudicarlo e ad usarne come uomini e come cristiani". (1956, 13 Dicembre, Lettera della Segreteria di Stato di Sua Santità all'Abbé Jean Bernard, Presidente dell'O.C.I.C., in occasione delle Giornate di Studio di Cuba (Avana).

(3) - "Egli deve imparare a utilmente servirsene quando, prudente giudizio dell'autorità Ecclesiastica, lo richiederà la natura del ministero sacro e la necessità di giungere a un più gran numero di anime." (1957, 8 Settembre, Lettera Enciclica MIRANDA PRORSUS)

(4) - (1953, 1 Giugno, Lettera della Pontificia Commissione per la Cinematografia, all'Ecc.mo Episcopato Italiano).

(5) - "Il compito, infatti degli uffici nazionali, che ancora una volta vi raccomandamo, non è soltanto quello di preservare e difendere, ma anche, e soprattutto, di dirigere, coordinare e assistere le numerose iniziative di educazione sorte in vari paesi, per lievitare di spirito cristiano un settore così complesso e vasto di attività umane." (1957, 8 Settembre, Lettera Enciclica MIRANDA PRORSUS)

2/2/59

CENTRO STUDI CINEMATOGRAFICI

Presidente: Lonero

Consulente Ecclesiastico: Don Carlo Baima

Don Ottavio Borsieri

Don Giuseppe Fossati

Delegato WCEC: Don Ceriotti

Don Borsieri

Don Fossati

Vice Presidente: Don Bonetti

Don Botticelli

Don Dolzan

Segretario: Don Botticelli

Buzzonetti

Lodigiani

Bonori

Tesoriere: Ricci

Becheroni